

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 238/98 del Consiglio, del 20 gennaio 1998, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000** 1
- Regolamento (CE) n. 239/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- Regolamento (CE) n. 240/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97 5
- Regolamento (CE) n. 241/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2098/97 6
- Regolamento (CE) n. 242/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2095/97 7
- Regolamento (CE) n. 243/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2096/97 8
- Regolamento (CE) n. 244/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali 9
- Regolamento (CE) n. 245/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie 11
- Regolamento (CE) n. 246/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera 13

Prezzo: 25 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 247/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	15
Regolamento (CE) n. 248/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	17
Regolamento (CE) n. 249/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	19
Regolamento (CE) n. 250/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	21
Regolamento (CE) n. 251/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	23
Regolamento (CE) n. 252/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97	26
Regolamento (CE) n. 253/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	27
Regolamento (CE) n. 254/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	29
Regolamento (CE) n. 255/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	32
Regolamento (CE) n. 256/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	34
Regolamento (CE) n. 257/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centonovantaseiesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	36
* Regolamento (CE) n. 258/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 94/98 relativo ai contratti di magazzinaggio di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1997/1998	38
* Regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario	39
* Regolamento (CE) n. 260/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine nonché i regolamenti (CE) n. 589/96, (CE) n. 935/97, (CE) n. 936/97, (CE) n. 995/97, (CE) n. 996/97, (CE) n. 1006/97, (CE) n. 1042/97, (CE) n. 1376/97, (CE) n. 1939/97 e (CE) n. 1940/97	42
* Regolamento (CE) n. 261/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1066/95 relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997	49
* Regolamento (CE) n. 262/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, recante modalità di applicazione, per il 1998, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine	50

Regolamento (CE) n. 263/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	58
Regolamento (CE) n. 264/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	60
Regolamento (CE) n. 265/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare	63
Regolamento (CE) n. 266/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2645/97 e che porta a 102 290 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco	67
* Regolamento (CE) n. 267/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate	69
* Regolamento (CE) n. 268/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 1773/97 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia	76
Regolamento (CE) n. 269/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la seconda gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	77
Regolamento (CE) n. 270/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa i tassi di conversione agricoli	79

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/102/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 20 gennaio 1998, riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000** 81

Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000

83

Commissione

98/103/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1998, recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento ⁽¹⁾** 96

98/104/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 gennaio 1998, recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania ⁽¹⁾** 98

98/105/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 gennaio 1998, recante modifica della decisione 96/301/CE e che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto** 101

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 238/98 DEL CONSIGLIO
del 20 gennaio 1998**

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che, in base all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 30 giugno 1997 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare questo protocollo;

considerando che occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale nell'ambito dell'accordo di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria

previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento⁽³⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca demersale:

Spagna: 3 pescherecci da traino congelatori;

b) pesca del tonno:

Francia: 25 navi,

Spagna: 30 navi,

Portogallo: 5 navi.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di ogni altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU C 371 dell'8. 12. 1997.

⁽²⁾ GU L 379 del 31. 12. 1990, pag. 3.

⁽³⁾ Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

REGOLAMENTO (CE) N. 239/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	204	47,3	
	212	106,4	
	624	149,8	
	999	101,2	
0707 00 05	068	132,9	
	204	85,9	
	999	109,4	
0709 10 00	220	72,2	
	999	72,2	
0709 90 70	052	148,7	
	204	149,8	
	999	149,3	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,4	
	204	40,0	
	212	27,9	
	448	27,6	
	508	41,1	
	600	58,0	
	624	50,7	
	999	40,7	
	0805 20 10	204	69,6
624		78,8	
999		74,2	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	64,6	
	204	95,2	
	464	207,8	
	600	79,4	
	624	82,9	
	662	51,1	
	999	96,8	
	0805 30 10	052	56,6
600		80,1	
999		68,3	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	52,8	
	400	94,9	
	404	95,2	
	720	53,4	
	728	90,3	
	999	77,3	
	0808 20 50	052	113,1
		064	88,4
388		97,6	
400		111,8	
999		102,7	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 240/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi
nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2097/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 26 al 29 gennaio 1998, è fissata una restituzione massima pari a 334 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 241/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2098/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2098/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 26 al 29 gennaio 1998, è fissata una restituzione massima pari a 120 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2098/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 242/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2095/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2095/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 26 al 29 gennaio 1998, è fissata una restituzione massima pari a 125 Ecu/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2095/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 243/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2096/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2096/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 26 al 29 gennaio 1998, è fissata una restituzione massima pari a 137 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 244/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 1998****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0
1001 90 99 9000	16,00
1002 00 00 9000	35,00
1003 00 90 9000	23,00
1004 00 00 9400	29,00
1005 90 00 9000	25,00
1006 30 92 9100	137,00
1006 30 92 9900	137,00
1006 30 94 9100	137,00
1006 30 94 9900	137,00
1006 30 96 9100	137,00
1006 30 96 9900	137,00
1006 30 98 9100	137,00
1006 30 98 9900	137,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	25,00
1101 00 15 9100	23,00
1101 00 15 9130	23,00
1102 20 10 9200	32,26
1102 20 10 9400	27,65
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	17,96
1103 11 10 9200	0
1103 11 90 9200	0
1103 13 10 9100	41,47
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	32,44
1104 21 50 9100	23,94

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 245/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998
che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di
prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/97 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvi-

gionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 79.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	19,00
Orzo	(1003 00 90)	26,00
Granturco	(1005 90 00)	28,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00
Avena	(1004 00 00)	32,00

REGOLAMENTO (CE) N. 246/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2588/97 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 81.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	19	19
Orzo (1003 00 90)	26	26
Granturco (1005 90 00)	28	28
Frumento duro (1001 10 00)	8	8

REGOLAMENTO (CE) N. 247/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2586/97 ⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di

nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 77.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Fruento tenero (1001 90 99)	22,00	22,00	22,00	25,00
Orzo (1003 00 90)	29,00	29,00	29,00	32,00
Granturco (1005 90 00)	31,00	31,00	31,00	34,00
Fruento (grano) duro (1001 10 00)	12,00	12,00	12,00	16,00

REGOLAMENTO (CE) N. 248/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 1998****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,
considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;
considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applica-

zione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	155,00
Rotture di riso (1006 40)	34,00

REGOLAMENTO (CE) N. 249/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1998

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi; considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato; considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 ⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
⁽⁵⁾ GU L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.
⁽⁶⁾ GU L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.
⁽⁷⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁹⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽¹⁰⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	155,00	155,00

REGOLAMENTO (CE) N. 250/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 140/98 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 211/98⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 140/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 140/98 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in modificato, allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 17 del 22. 1. 1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	37,00 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	34,67 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	37,00 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	34,67 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4022
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	40,22
1701 99 10 9910	40,22
1701 99 10 9950	40,22
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4022

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 251/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1998

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95;considerando che, ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽⁵⁾ per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei

prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.⁽⁵⁾ GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	40,22 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	40,22 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	76,42 ⁽⁴⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 95 9000	0,4022 ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	40,22 ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,4022 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	0,4022 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	0,4022 ^{(1) (3)}
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	40,22 ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,4022 ⁽¹⁾

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

(4) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 252/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998

che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 2094/97 della Commissione ⁽⁴⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;
considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima;
considerando che, ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89; che sono dichiarati

aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 26 al 29 gennaio 1998, è fissata una sovvenzione massima pari a 297 ECU/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 261 del 7. 9. 1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 253/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1998

**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce
l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/97⁽⁵⁾; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto

delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1670/97 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1997/1998; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 34,550 ECU/100 kg.
2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:
 - 32,844 ECU/kg per la Spagna,
 - 38,903 ECU/kg per la Grecia,
 - 71,750 ECU/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 244 del 6. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 254/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 1998****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apporata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Fumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —
1001 90 99	Fumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi	0,521 0,455 0,801
1002 00 00	Segala	3,219
1003 00 90	Orzo	1,785
1004 00 00	Avena	1,622
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ : – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	1,871 2,304 1,495 1,928 2,304
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – negli altri casi	1,871 2,304
1006 20	Riso semigreggio: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	10,618 9,453 9,453
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	13,700 13,700 13,700
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: – amido del codice NC 1108 19 10: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	1,744 2,200 2,200

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	1,785
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	0,640 0,985
1102 10 00	Farina di segala	3,650
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	0,640 0,985

(¹) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5) modificata.

(²) Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

(³) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 255/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 1998****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento possono essere stabilite in anticipo, che la situa-

zione del mercato nei prossimi mesi non può essere definita fin da ora;

considerando che gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato II del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apporata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽⁶⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg	
	in caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	5,53	5,53
— negli altri casi	40,22	40,22
Zucchero greggio:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	5,09	5,09
— negli altri casi	37,00	37,00
Sciropi di barbabietola o di canna diversi dagli sciropi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	$\frac{5,53^{(1)} \times S^{(1)}}{100}$	$\frac{5,53^{(1)} \times S^{(1)}}{100}$
— negli altri casi	$\frac{40,22^{(1)} \times S^{(1)}}{100}$	$\frac{40,22^{(1)} \times S^{(1)}}{100}$
Per gli sciropi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione	
Melassi	—	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	5,53 ⁽³⁾	5,53 ⁽³⁾
— negli altri casi	40,22 ⁽³⁾	40,22 ⁽³⁾

⁽¹⁾ «S» è rappresentato, per 100 kg di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

⁽²⁾ Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

⁽³⁾ Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 256/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 1998****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso

un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

(4) GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

(5) GU L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

(6) GU L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

(7) GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	68,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	64,59
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	102,60
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	45,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	177,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	170,00

REGOLAMENTO (CE) N. 257/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1998

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centonovantaseiesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 72/98⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centonovantaseiesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del

mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria C;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centonovantaseiesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A non è dato seguito all'asta;
- b) per la categoria C:
 - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 251,8 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
 - la quantità massima di carcasse, mezzene accettata è di 1 674 tonnellate,
 - alle quantità offerte ad un prezzo inferiore o uguale a 251,8 ECU si applica un coefficiente pari allo 0 % in Gran Bretagna e al 40 % negli altri Stati membri, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2456/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1998.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 6 del 10. 1. 1998, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 258/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 94/98 relativo ai contratti di magazzinaggio
di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1997/1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafi 3 e 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 94/98 della Commissione ⁽³⁾ ha previsto la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio di olio d'oliva in Italia e in Grecia; che si è constatato che i prezzi di mercato in Spagna e in Portogallo, nella fase della produzione e, in particolare, per la qualità più significativa per i prezzi della maggior parte degli oli d'oliva consumati nella Comunità, sono vicini al prezzo d'intervento; che di conseguenza sussistono anche in tali Stati membri i presupposti previsti dal regolamento n. 136/66/CEE e dal regolamento (CEE) n. 314/88 della Commissione ⁽⁴⁾; che è quindi opportuno autorizzare anche in Spagna e in Portogallo la conclusione di contratti di magazzinaggio per la campagna 1997/1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 94/98, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La quantità massima che può formare oggetto simultaneamente di contratti di ammasso nel corso della campagna 1997/1998 è fissata a 180 000 tonnellate, così ripartite:

- 76 000 tonnellate in Spagna,
- 70 000 tonnellate in Italia,
- 30 000 tonnellate in Grecia,
- 4 000 tonnellate in Portogallo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 31 del 3. 2. 1988, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 259/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1998

recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 11 e le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando che per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽³⁾, sono state stabilite nuove modalità generali per la mobilitazione dei prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che le nuove modalità suddette comportano l'applicazione di restituzioni all'esportazione quando la mobilitazione si effettua nella Comunità; che tuttavia, in deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2114/97 ⁽⁶⁾, occorre stabilire modalità specifiche per determinati casi; che in particolare, per evitare che le condizioni di concorrenza esistenti al momento della presentazione delle offerte per la gara relativa alla fornitura siano modificate dopo l'aggiudicazione della gara in seguito all'applicazione di determinate tecniche di adeguamento delle restituzioni all'esportazione in funzione della data di esportazione, è opportuno derogare a determinate disposizioni applicabili nell'ambito degli scambi di prodotti agricoli e concedere una restituzione all'esportazione fissata e pubblicata anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il cui importo resti invariato indipendentemente dalla data alla quale i prodotti vengono effettivamente esportati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁸⁾, stabilisce i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli, in particolare quello relativo alle restituzioni;

considerando che, ai fini di una corretta applicazione delle modalità di cui sopra, è opportuno prevedere disposizioni di carattere amministrativo relative al titolo di esportazione in deroga al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 ⁽¹⁰⁾; che a tale scopo la garanzia di consegna costituita dall'aggiudicatario per l'operazione di aiuto alimentare a garanzia del rispetto dei propri obblighi quanto alla fornitura ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2519/97 dovrebbe essere ritenuta sufficiente anche per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dai titoli;

considerando che le operazioni di fornitura effettuate a norma del regolamento (CE) n. 2519/97 sono considerate aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura nell'ambito dell'Uruguay Round; che tali operazioni devono essere attentamente sorvegliate dalla Commissione;

considerando che le restituzioni all'esportazione per gli aiuti alimentari comunitari devono essere versate soltanto per i quantitativi esportati in conformità del regolamento (CEE) n. 3665/87 e presi in consegna in conformità del regolamento (CE) n. 2519/97;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2330/87 ⁽¹¹⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 ⁽¹²⁾, fissa le modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario; che, per apporare le modifiche necessarie e per motivi di chiarezza e di efficacia amministrativa, occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 2330/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

⁽¹¹⁾ GU L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56.

⁽¹²⁾ GU L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ferme restando le misure derogatorie adottate dalla Commissione per operazioni particolari, il presente regolamento si applica alle esportazioni di prodotti disciplinati dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato indicati all'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 3665/87 allorché sono forniti a titolo di aiuto alimentare comunitario in esecuzione del regolamento (CE) n. 1292/96 e mobilitati all'interno della Comunità secondo le modalità generali del regolamento (CE) n. 2519/97.

Articolo 2

1. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87, la restituzione all'esportazione da versare è quella applicabile alla data fissata nel bando di gara pubblicato dalla Commissione, di seguito denominato «bando di gara», che stabilisce le condizioni specifiche alle quali deve essere effettuata un'operazione di aiuto alimentare.

2. In caso di fornitura franco fabbrica, franco vettore e reso porto d'imbarco, non si applica il limite di tempo entro cui i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità, fissato all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

3. In deroga alle disposizioni che prevedono un adeguamento degli importi fissati in anticipo, la restituzione di cui al paragrafo 1 non può subire alcuna modifica o correzione.

4. Per convertire la restituzione in moneta nazionale si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui è accettata la dichiarazione di esportazione. Il tasso di conversione valido il giorno di applicazione del titolo può essere fissato in anticipo conformemente a quanto disposto agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, richiesto per eseguire l'operazione di aiuto alimentare in questione.

Il titolo è valido soltanto per l'esportazione da effettuare in tale contesto.

In deroga all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il periodo di validità del titolo può essere prorogato

dall'autorità competente su richiesta scritta e motivata dell'aggiudicatario (di seguito denominato «il fornitore»).

2. La domanda di titolo è corredata della prova che il richiedente è il fornitore dell'aiuto alimentare comunitario. La prova è costituita dalla copia della comunicazione inviata dalla Commissione, con la quale egli è designato fornitore dell'aiuto alimentare in causa e, qualora richiesto dall'organismo emittente, dalla copia del bando di gara.

Il titolo è rilasciato solo su presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della garanzia di consegna di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2519/97. La costituzione di questa garanzia vale quale costituzione della cauzione prevista per il rilascio del titolo. In deroga alle disposizioni del titolo III, sezione 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, essa viene svincolata alle condizioni previste all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2519/97.

3. Nel documento utilizzato per la domanda della restituzione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3665/87 e in aggiunta ai requisiti dell'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88, la casella 20 della domanda di titolo e il titolo stesso recano una delle seguenti diciture:

- Ayuda alimentaria comunitaria — Acción n° .../..
- Fællesskabets fødevarhjælp — aktion nr. .../..
- Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Maßnahme Nr. .../..
- Κοινοτική επισιτιστική βοήθεια — Δράση αριθ. .../..
- Community food aid — Action No .../..
- Aide alimentaire communautaire — Action n° .../..
- Aiuto alimentare comunitario — Azione n. .../..
- Communautaire voedselhulp — Actie nr. .../..
- Ajuda alimentar comunitária — Acção n° .../..
- Yhteisön elintarvikeapu — Toimi N:o .../..
- Livsmedelsbistånd från gemenskapen — Aktion nr .../..

Il numero dell'azione da indicare è quello specificato nel bando di gara.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 2, la restituzione all'esportazione effettuata nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario è versata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87 e, in deroga al disposto dell'articolo 16 dello stesso regolamento, su presentazione di una copia del certificato di assunzione a carico o del certificato di consegna di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2519/97, autenticata dall'ufficio della Commissione al quale sono indirizzate le offerte conformemente al bando di gara.

A tale scopo il fornitore invia, all'ufficio della Commissione menzionato al primo comma, fotocopia del titolo di esportazione con la debita attribuzione.

2. Il disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 non si applica qualora la restituzione richiesta sia più elevata di quella dovuta per l'esportazione considerata a seguito di circostanze o eventi indipendenti dal fornitore e verificatisi dopo il completamento della fornitura eseguita in conformità all'articolo 12, paragrafo 4, dell'articolo 13, paragrafo 6, dell'articolo 14, paragrafo 10 o dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Qualora il beneficiario cambi il paese di destinazione, non si applica la riduzione di cui all'articolo 20, paragrafo

3, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2330/87 è abrogato. Esso resta tuttavia d'applicazione per le forniture dell'aiuto alimentare comunitario cui si riferisce il bando di gara in oggetto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 260/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 1998**

che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine nonché i regolamenti (CE) n. 589/96, (CE) n. 935/97, (CE) n. 936/97, (CE) n. 995/97, (CE) n. 996/97, (CE) n. 1006/97, (CE) n. 1042/97, (CE) n. 1376/97, (CE) n. 1939/97 e (CE) n. 1940/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 25,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltre mare (PTOM)⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁸⁾, e in particolare l'articolo 5,

considerando che l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione per gli animali vivi e per le carni non è omogeneo nei vari regolamenti; che occorre aggiornare ed armonizzare tali importi;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazioni e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2616/97⁽¹⁰⁾, stabilisce il termine e le modalità per le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione relative ai quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione;

considerando che nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC) sono previsti numeri d'ordine che consentono di identificare i regimi preferenziali, i relativi prodotti contemplati e, in taluni casi, la loro origine; che occorre disporre che gli Stati membri indichino detti numeri nei titoli d'importazione o nei loro estratti e li utilizzino nelle comunicazioni alla Commissione;

considerando che i numeri d'ordine dei contingenti che compaiono nella TARIC non sono ancora inseriti in tutti i regolamenti che stabiliscono le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari d'importazione; che occorre inserire tali numeri nei regolamenti in questione;

considerando che taluni regolamenti che stabiliscono le modalità d'applicazione per l'importazione di prodotti bovini prevedono che gli Stati membri inviino alla Commissione comunicazioni sui quantitativi realmente importati; che, al fine di ridurre il sovraccarico di lavoro amministrativo e per motivi di chiarezza, risulta necessario semplificare tali disposizioni ed inserirle nel regolamento (CE) n. 1445/95;

considerando che la competente autorità nazionale che rilascia i titoli d'importazione non sempre è a conoscenza del paese d'origine dei quantitativi importati nel quadro dei contingenti tariffari aperti per più paesi terzi e dei quantitativi importati ai dazi della tariffa doganale comune; che occorre stabilire che l'indicazione del paese d'origine, nel caso di tali contingenti tariffari, e nel caso

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽¹⁰⁾ GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 8.

delle importazioni non preferenziali, è un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93⁽²⁾, nonché esigere di conseguenza l'iscrizione, per i contingenti in questione e, per le importazioni non preferenziali, del paese d'origine nella colonna 31 del titolo d'importazione o del suo estratto;

considerando che ad ogni titolo d'importazione deve in ogni caso essere associata una cauzione, se l'importo di quest'ultima è maggiore di 5 ecu; che occorre prevedere una deroga all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97⁽⁴⁾;

considerando che, per accelerare il rinvio del titolo di importazione o del suo estratto, occorre prevedere la possibilità di deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 per quanto concerne la percentuale della perdita parziale della cauzione e il termine massimo per fornire la prova d'importazione;

considerando che l'inserimento delle disposizioni menzionate più sopra in un unico regolamento comporta la necessità di sopprimere certe disposizioni che fanno ad esse riferimento e che compaiono in altri regolamenti già entrati in vigore; che pertanto è necessario modificare i seguenti regolamenti della Commissione:

- regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁵⁾;
- regolamento (CE) n. 935/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998⁽⁶⁾;
- regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di

alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 31/98⁽⁸⁾;

- regolamento (CE) n. 995/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione di contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania⁽⁹⁾;
- regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2048/97⁽¹¹⁾;
- regolamento (CE) n. 1006/97 della Commissione, del 4 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998)⁽¹²⁾;
- regolamento (CE) n. 1042/97 della Commissione, del 10 giugno 1997, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998)⁽¹³⁾;
- regolamento (CE) n. 1376/97 della Commissione, del 17 luglio 1997, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998)⁽¹⁴⁾;
- regolamento (CE) n. 1939/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2512/96 e (CE) n. 1441/97⁽¹⁵⁾;
- regolamento (CE) n. 1940/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 2514/96⁽¹⁶⁾;

⁽⁷⁾ GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU L 5 del 9. 1. 1998, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 10.

⁽¹²⁾ GU L 145 del 5. 6. 1997, pag. 10.

⁽¹³⁾ GU L 152 dell'11. 6. 1997, pag. 2.

⁽¹⁴⁾ GU L 189 del 18. 7. 1997, pag. 3.

⁽¹⁵⁾ GU L 272 del 4. 10. 1997, pag. 23.

⁽¹⁶⁾ GU L 272 del 4. 10. 1997, pag. 28.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 3. 4. 1996, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 3.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 4 è sostituito con il seguente:

«Articolo 4

La cauzione relativa ai titoli di importazione è di:

- 5 ECU per capo, per gli animali vivi,
- 12 ECU per 100 chilogrammi in peso netto, per gli altri prodotti.»

2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito con il seguente:

«Articolo 5

1. Fatte salve altre disposizioni specifiche, i titoli d'importazione sono richiesti per i prodotti corrispondenti a:

- una delle sottovoci della nomenclatura combinata oppure
- uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata corrispondenti ad uno stesso trattino dell'elenco di cui all'allegato I.

Le indicazioni che compaiono nella domanda sono riportate nel titolo d'importazione.

2. L'organismo che rilascia il titolo d'importazione indica nella casella 20 del titolo d'importazione o dei suoi estratti il numero d'ordine del contingente che compare nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC).»

3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito con il seguente:

«Articolo 6

Prima del decimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telecopiatrice, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione il mese precedente.

Tutte le comunicazioni, ivi incluse le comunicazioni "nulla", sono effettuate conformemente all'allegato II A, utilizzando i codici indicati e, per i regimi preferenziali, i numeri d'ordine dei contingenti che compaiono nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC).»

4) Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 6 bis

Prima della prima decade di novembre di ogni anno le competenti autorità nazionali comunicano alla Commissione, via telex o telecopiatrice, i quantitativi

di prodotti che sono stati realmente importati dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.

Tutte le comunicazioni, ivi incluse le comunicazioni "nulla", sono effettuate conformemente all'allegato II B, e contiene i quantitativi importati:

- per quanto riguarda i regimi preferenziali, per l'insieme dei numeri d'ordine di ogni regolamento, ripartiti per mese d'importazione e per paese d'origine nonché per i contingenti di animali vivi, per codice di prodotto,
- per quanto concerne le importazioni non preferenziali, per ogni codice di prodotto, ripartiti per mese di importazione e per paese d'origine.

Articolo 6 ter

Per i contingenti tariffari aperti per più paesi terzi e per le importazioni non preferenziali, all'imputazione del titolo o dei suoi estratti devono figurarvi, oltre alle informazioni già previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 nella colonna 31 del titolo d'importazione o del suo estratto, il paese d'origine, se trattasi di contingenti preferenziali se trattasi di importazioni non preferenziali.

L'obbligo di cui al presente articolo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

Articolo 6 quater

L'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3719/88 non è d'applicazione.

Articolo 6 quinquies

In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, lettera b) punto ii), del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo per fornire la prova d'importazione con perdita parziale della cauzione è di quattro mesi a decorrere dalla data di scadenza del titolo e la percentuale di perdita parziale è fissata al 50 %.»

5) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

6) L'allegato II è sostituito dagli allegati II A e II B del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 589/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«I quantitativi annui dei paesi qui sopra indicati recano i numeri d'ordine seguenti: il contingente del Botswana, 09.4052; il contingente del Kenya, 09.4054; il contingente del Madagascar, 09.4051; il contingente dello Swaziland, 09.4053; il contingente dello Zimbabwe, 09.4055 e il contingente della Namibia, 09.4056.»

2) L'articolo 6 è soppresso.

3) L'allegato II è soppresso.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 935/97 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non è d'applicazione.»

2) L'articolo 5, paragrafo 8, l'articolo 8 e l'articolo 9 sono soppressi.

3) L'allegato III è soppresso.

Articolo 4

Nel regolamento (CE) n. 936/97 l'articolo 10, paragrafi 3 e 4, l'articolo 11 e l'articolo 12 sono soppressi.

Articolo 5

Nel regolamento (CE) n. 995/97 l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, l'articolo 5 e l'articolo 6 sono soppressi.

Articolo 6

Nel regolamento (CE) n. 996/97 l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, l'articolo 10 e l'articolo 11 sono soppressi.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1006/97 è modificato come segue:

1) L'articolo 5, paragrafi 5 e 6, l'articolo 10 e l'articolo 11 sono soppressi.

2) L'allegato II è soppresso.

Articolo 8

Nel regolamento (CE) n. 1042/97 l'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma e paragrafo 5, l'articolo 9 e l'articolo 10 sono soppressi.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1376/97 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) nella casella 16, uno dei codici NC, di pertinenza,».

2) L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, l'articolo 8 e l'articolo 9 sono soppressi.

3) L'allegato II è soppresso.

Articolo 10

Nel regolamento (CE) n. 1939/97 gli articoli 6 e 7 sono soppressi.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 1940/97 è modificato come segue.

1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 6, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88.»

2) Gli articoli 9 e 10 sono soppressi.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile ai titoli di importazione richiesti dal 1° febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5**

- 0102 90 05
 - 0102 90 21, 0102 90 29
 - 0102 90 41 a 0102 90 49
 - 0102 90 51 a 0102 90 79
 - 0201 10 00, 0201 20 20
 - 0201 20 30
 - 0201 20 50
 - 0201 20 90
 - 0201 30 00, 0206 10 95
 - 0202 10 00, 0202 20 10
 - 0202 20 30
 - 0202 20 50
 - 0202 20 90
 - 0202 30 10
 - 0202 30 50
 - 0202 30 90
 - 0206 29 91
 - 0210 20 10
 - 0210 20 90, 0210 90 41, 0210 90 90
 - 1602 50 10, 1602 90 61
 - 1602 50 31
 - 1602 50 39
 - 1602 50 80
 - 1602 90 69
-

ALLEGATO II A

COMUNICAZIONE RELATIVA AI TITOLI D'IMPORTAZIONE

(Utilizzare il numero di codice, se indicato)

Stato membro:

Applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1445/95

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione:

dal: al:

1. Regimi preferenziali N. d'ordine	Codice(i) dei prodotti ⁽¹⁾	Quantitativo (in tonnellate o in capi)	Paese d'origine ⁽²⁾
2. Importazioni non preferenziali			

⁽¹⁾ Per i prodotti vanno utilizzati i seguenti codici a tre cifre:

Codice	Codice NC
110	0102 90 05
120	0102 90 21 e 0102 90 29
130	0102 90 41 e 0102 90 49
140	0102 90 51 e 0102 90 79
210	0201 10 00 e 0201 20 20
220	0201 20 30
230	0201 20 50
240	0201 20 90
250	0201 30 e 0206 10 95
310	0202 10 e 0202 20 10
320	0202 20 30
330	0202 20 50
340	0202 20 90
350	0202 30 10
360	0202 30 50
370	0202 30 90
380	0206 29 91
410	0210 20 10
420	0210 20 90, 0210 90 41 e 0210 90 90
510	1602 50 10 e 1602 90 61
520	1602 50 31
530	1602 50 39
540	1602 50 80
550	1602 90 69

⁽²⁾ Da indicare solo per il contingente n. 09.4002 «carni di alta qualità».

ALLEGATO II B

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE

(Utilizzare il numero di codice, se indicato)

Stato membro:

Applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 1445/95

Quantitativi di prodotti (in kg o in capi) effettivamente importati, ripartiti per:

1. Regimi preferenziali ⁽¹⁾

Numero(i) d'ordine per regolamento

Paese d'origine Mese	Paese A	Paese B	Paese ...	Paese Z
Mese 1				
Mese 2				
...				
...				
...				
Mese 11				
Mese 12				
Totale 12 mesi				

2. Importazioni non preferenziali

Codice prodotto indicato nell'allegato II A.

Paese d'origine Mese	Paese A	Paese B	Paese ...	Paese Z
Mese 1				
Mese 2				
...				
...				
...				
Mese 11				
Mese 12				
Totale 12 mesi				

⁽¹⁾ Per i contingenti di animali vivi nn. 09.4005 e 09.4537 occorre riportare i quantitativi importati anche per codice di prodotto indicato nell'allegato II A.

REGOLAMENTO (CE) N. 261/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1066/95 relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/97⁽²⁾, e in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2595/97 proroga fino al raccolto 1998 l'applicazione del regime in vigore del raccolto 1993; che occorre modificare il regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/97⁽⁴⁾, per renderlo applicabile al raccolto 1998;

considerando che, vista la data alla quale è stata adottata la proroga del regime al raccolto 1998, gli Stati membri non sono in grado di rispettare le scadenze stabilite dal regolamento (CE) n. 1066/95; che occorre pertanto modificare tali scadenze per il raccolto 1998;

considerando che le misure in questione debbono applicarsi quanto prima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento son conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1066/95 è modificato nel seguente modo:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

1) Il titolo del regolamento è sostituito dal seguente testo:

«Regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996, 1997 e 1998».

2) All'articolo 3, quarto comma, è aggiunto il seguente testo:

«Per il raccolto 1998, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il termine di cui al secondo comma fino al 28 febbraio.»

3) All'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma è aggiunto il seguente testo:

«Per il raccolto 1998, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il termine di cui al primo comma sino al 31 maggio.».

4) L'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 17

Per i raccolti 1995, 1996, 1997 e 1998 gli Stati membri possono, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, associare in modo paritetico organizzazioni professionali esistenti e riconosciute, finché non siano state costituite organizzazioni interprofessionali riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2077/92».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 141 del 31. 5. 1997, pag. 67.

REGOLAMENTO (CE) N. 262/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1998

recante modalità di applicazione, per il 1998, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2636/97⁽²⁾ in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/97 stabilisce per il 1998 un contingente tariffario annuo di 10 900 tonnellate, espresse in peso carcasce; che occorre fissare le modalità d'applicazione del suddetto contingente;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 70/97, l'importazione nell'ambito di questo contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria e proveniente dal paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione dell'allegato F del suddetto regolamento; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che è necessario disporre che il regime sia gestito per mezzo di titoli d'importazione; che a tal fine occorre stabilire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97⁽⁴⁾, e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore

delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/98⁽⁶⁾;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

- 9 400 t di «baby beef», espresse in peso carcasce, originarie e provenienti dalla Croazia;
- 1 500 t «baby beef», espresse in peso carcasce, originarie e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina.

I due contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503 e 09.4504.

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile è fissato al 20 % del dazio previsto dalla tariffa doganale comune.

3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79,
- ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20,
- ex 0201 20 30,
- ex 0201 20 50,

dell'allegato F del regolamento (CE) n. 70/97.

⁽¹⁾ GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

1. L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni seguenti:

- a) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, la menzione del paese di origine, il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;
- b) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- [«Baby beef» (Reglamento (CE) n° 262/98)]
- («Baby beef» (forordning (EF) nr. 262/98))
- („Baby beef“ (Verordnung (EG) Nr. 262/98))
- [«Baby beef» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 262/98)]
- («Baby beef» (Regulation (EC) No 262/98))
- [«Baby beef» (règlement (CE) n° 262/98)]
- [«Baby beef» (regolamento (CE) n. 262/98)]
- („Baby beef“ (Verordening (EG) nr. 262/98))
- [«Baby beef» (Regulamento (CE) n° 262/98)]
- (”Baby beef” (asetus (EY) N:o 262/98))
- (”Baby beef” (förordning (EG) nr 262/98));

- c) l'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo.

Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità;

- d) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. In tal caso, l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato;
- e) l'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

2. In deroga alle disposizioni previste dal paragrafo 1, lettera c), in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata dal richiedente, l'autorità competente può rilasciare un titolo d'importazione in base al corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In tal caso, la cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata a 25 ECU/100 kg di peso netto per gli animali vivi e a 50 ECU/100 kg per le carni. Dopo aver ricevuto le informazioni relative al titolo, gli Stati membri sostituiscono tale cauzione con quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 2, conforme al modello riprodotto agli allegati I e II rispettivamente per quanto riguarda i due paesi, si compone di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità; questi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d'importazione possono chiederne una traduzione.

2. L'originale e le copie possono essere battuti a macchina o redatti in mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

3. Il certificato deve avere un formato di 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m². Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese emittente.

Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

5. Per essere valido, il certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato III.

6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Articolo 4

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato III devono:

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

2. L'elenco viene riveduto qualora un organismo emittente non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) o qualora non adempia ad uno dei suoi compiti.

Articolo 5

1. La cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata, per 100 kg di peso netto, a 5 ECU per gli animali vivi e a 12 ECU per le carni. La cauzione deve essere depositata al momento del rilascio dei certificati.
2. I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 dicembre 1998.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per tutti i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo d'importazione

viene applicato il dazio intero all'importazione previsto dalla tariffa doganale comune (TDC).

Articolo 7

Le autorità delle Repubbliche di Croazia e di Bosnia-Erzegovina trasmettono alla Commissione delle Comunità europee le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE CROAZIA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 262/98]		
NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame, designazione delle merci	4. Sottovoci della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci designate appresso hanno subito la visita sanitaria a come da certificato veterinario qui accluso del e sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Croazia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato F del regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia (GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo: (Timbro dell'organismo emittente)	Data: (Firma)

ALLEGATO II

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	<p align="center">CERTIFICATO N. 0000</p> <p align="center">ORIGINALE</p> <p align="center">BOSNIA-ERZEGOVINA</p>		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	<p align="center">CERTIFICATO</p> <p>per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine</p> <p>[applicazione del regolamento (CE) n. 262/98]</p>		
<p>NOTE</p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello.</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame, designazione delle merci	4. Sottovoci della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
<p>8. Il sottoscritto dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci designate appresso hanno subito la visita sanitaria a come da certificato veterinario qui accluso del e sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato F del regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia (GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1).</p>			
9. Organismo emittente abilitato	<p>Luogo:</p> <p align="center">(Timbro dell'organismo emittente)</p>	<p>Data:</p> <p align="center">.....</p>	<p align="center">.....</p> <p align="center">(Firma)</p>

ALLEGATO III

Organismi emittenti:

- Repubblica di Croazia: «Euroinspekt», Zagreb, Croazia;
 - Repubblica di Bosnia Erzegovina:
-

REGOLAMENTO (CE) N. 263/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 162/98 della Commissione ⁽³⁾;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;
considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 ⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU L 18 del 23. 1. 1998, pag. 19.
⁽⁴⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽⁷⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:
01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 264/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;
considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;
considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ECU/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	42,18	32,18
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽²⁾	42,18	32,18
	di qualità media	57,65	47,65
	di bassa qualità	65,98	55,98
1002 00 00	Segala	74,28	64,28
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	74,28	64,28
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	74,28	64,28
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	80,59	70,59
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	80,59	70,59
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	74,28	64,28

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15. 01. 1998 al 29. 01. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	124,47	116,83	113,10	99,91	212,56 ⁽¹⁾	113,83 ⁽¹⁾
Premio sul Golfo (ECU/t)	21,45	13,62	9,02	7,60	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 12,83 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 24,06 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 265/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998
relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, che è

necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 585/96 (A1); 597/96 (A2).
2. **Beneficiario** (7): Euronald, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL]
3. **Rappresentate del beneficiario:** Da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A1: Ruanda; A2: Guatemala
5. **Prodotto da mobilitare:** Latte scremato in polvere vitaminizzato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 205
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 105 tonnellate; A2: 100 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B1).
9. **Condizionamento** (7): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [6.3. A e B (2)]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [I.B (3)]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: A1: francese; A2: spagnolo
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** Mercato della Comunità
 - La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura
12. **Stadio di consegna previsto:** Reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: dal 9 al 29. 3. 1998
 - 2° termine: dal 23. 3 al 12. 4. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:** —
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00. ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 16. 2. 1998
 - 2° termine: 2. 3. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 20 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1):
 - Bureau de l'aide alimentaire
 - Attn Mr T. Vestergaard
 - Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
 - rue de la Loi/Wetstraat 200
 - B-1049 Bruxelles
 - tlx: 25670 AGREC B; fax: (322) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): Restituzione applicabile il 27. 1. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 105/98 (GU L 10 del 16. 1. 1998, pag. 4)

LOTTO B

1. **Azione n.:** 592/96
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 6513 2988; telefax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I]
3. **Rappresentate del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Ecuador
5. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 140
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1).
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [6.3 A e B (2)]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [I.B (3)].
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
 - La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura
12. **Stadio di consegna:** reso porto di sbarco — franco banchina
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Guayaquil
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 19. 4. 1998
 - 2° termine: 3. 5. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:** —
 - 1° termine: dal 9 al 22. 3. 1998
 - 2° termine: dal 23. 3 al 5. 4. 1998
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00. ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 16. 2. 1998
 - 2° termine: 2. 3. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 20 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾:
 - Bureau de l'aide alimentaire
 - Attn Mr T. Vestergaard
 - Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
 - Rue de la Loi/Wetstraat 200
 - B-1049 Bruxelles
 - tlx: 25670 AGREC B; fax: (322) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 27. 1. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 1005/98 (GU L 10 del 16. 1. 1998, pag. 4)

Note

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccaamento per asperzione, nonché la data di scadenza per il consumo;
 - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto I. A. 3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 266/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998**

che modifica il regolamento (CE) n. 2645/97 e che porta a 102 290 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2645/97 della Commissione ⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 51 283 tonnellate di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco, da esportare in Svizzera, Liechtenstein, Slovenia, Repubblica ceca e Repubblica slovacca; che l'Austria ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 51 007 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 102 290 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuta dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi im-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2645/97; che, vista l'attuale situazione del mercato, è opportuno estendere la gara a tutti i paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2645/97 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 102 290 tonnellate di granturco, che può essere esportato verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 102 290 tonnellate di granturco figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 36.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Niederösterreich/nördliches Burgenland	40 509
Steiermark/südliches Burgenland	43 794
Kärnten	8 832
Oberösterreich	9 155*

REGOLAMENTO (CE) N. 267/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1998

relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che esistono sbocchi per tali prodotti in alcuni paesi terzi; per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro esportazione verso i paesi suddetti;

considerando che, fatte salve determinate eccezioni connesse all'impiego particolare al quale i prodotti in parola sono destinati, è opportuno assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, in particolare i titoli II e III, e (CEE) n. 3002/92, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽⁶⁾;

considerando che, per garantire un procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

considerando che per motivi di ordine amministrativo occorre fissare per l'offerta una quantità minima secondo la prassi commerciale;

considerando che per motivi pratici non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute nell'ambito del presente regolamento, che tuttavia gli aggiudicatari devono chiedere titoli di esportazione per la quantità loro attribuita, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/98⁽⁸⁾;

considerando che, per garantire l'esportazione delle carni vendute verso i paesi terzi ammissibili, occorre prevedere la costituzione di una cauzione prima della presa in consegna e definire le relative esigenze principali;

considerando che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito in molti casi varie manipolazioni; che ai fini di una idonea presentazione e commercializzazione è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, il reballaggio di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 1 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
 - 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
 - 500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento austriaco;
 - 250 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese;
 - 250 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento belga;
 - 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

- 1 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- 250 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese;
- 2 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Le carni suddette sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni della «zona 08» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1888/97 della Commissione (¹).

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III, e del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita, e
 - b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.
2. Gli interessi possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.
 3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
 4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 9 febbraio 1998.
 5. Per essere valida l'offerta deve vertere su un quantitativo minimo di 15 tonnellate.
 6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza

del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

8. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 ECU/100 kg.

Oltre alle esigenze principali previste dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento citato, la domanda di titolo d'esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 costituisce un'esigenza principale.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante telefax a ciascun concorrente.

2. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'informazione di cui al paragrafo 1 l'aggiudicatario chiede uno o più titoli di esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95 per il quantitativo attribuito. La domanda deve essere accompagnata dal telefax di cui al paragrafo 1 e indicare nella casella 7 uno dei paesi della «zona 08» menzionata all'articolo 1, paragrafo 2. Inoltre, nella casella 20, la domanda reca la dicitura seguente:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 267/98]
- Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 267/98)
- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 267/98]
- Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 267/98]
- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 267/98]
- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 267/98]
- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 267/98]

(¹) GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 81.

- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 267/98]
- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n° 267/98]
- Interventiotuotteita — ei vientitukea [Asetus (EY) N:o 267/98]
- Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning (EG) nr 267/98].

Articolo 5

1. Prima della presa in consegna dei prodotti l'acquirente costituisce una cauzione destinata a garantire l'esportazione verso i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'importazione in uno di questi paesi costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*).

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è pari:

- per i quarti posteriori non disossati, alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellata e 2 700 ECU,
- per i quarti anteriori non disossati, alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 800 ECU,
- per le carni disossate dei codici da INT 12 a INT 17 e INT 19, alla differenza tra il prezzo offerto e 5 000 ECU,
- per le altre carni disossate, alla differenza tra il prezzo offerto e 2 500 ECU.

Articolo 6

Le autorità competenti possono permettere che i prodotti d'intervento il cui imballaggio è lacerato o insudiciato siano provvisti, sotto il loro controllo e prima della presentazione all'ufficio doganale di partenza per la spedizione, di un nuovo imballaggio dello stesso tipo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Articolo 7

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute ai sensi del presente regolamento.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare del controllo T5 sono completati dalla dicitura seguente:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 267/98]
- Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 267/98)
- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 267/98]
- Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 267/98]
- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 267/98]
- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 267/98]
- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 267/98]
- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 267/98]
- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n° 267/98]
- Interventiotuotteita — ei vientitukea [Asetus (EY) N:o 267/98]
- Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning (EG) nr 267/98].

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(*) GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

Deutschland	— Vorderviertel	1 000
	— Hinterviertel	1 000
Danmark	— Bagfjerdinger	250
Italia	— Quarti anteriori	500
	— Quarti posteriori	500
France	— Quartiers avant	1 000
	— Quartiers arrière	1 000
Belgique	— Quartiers arrière/Achtersvoeten	250
Österreich	— Vorderviertel	250
	— Hinterviertel	250
Nederland	— Achtersvoeten	250
España	— Cuartos delanteros	500
	— Cuartos traseros	500

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

Ireland	— shank (code INT 11)	200
	— thick flank (code INT 12)	200
	— topside (code INT 13)	100
	— silverside (code INT 14)	100
	— rump (code INT 16)	100
	— striploin (code INT 17)	100
	— flank (code INT 18)	200
	— fore rib (code INT 19)	200
	— shin (code INT 21)	200
	— shoulder (code INT 22)	200
	— brisket (code INT 23)	200
	— forequarter (code INT 24)	200

-
- (¹) Véase los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2453/93 (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2368/96 (DO L 323 de 13. 12. 1996, p. 6).
- (¹) Se bilag V og VII til forordning (EØF) nr. 2453/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2368/96 (EFT L 323 af 13. 12. 1996, s. 6).
- (¹) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2453/93 (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2368/96 (ABl. L 323 vom 13. 12. 1996, S. 6).
- (¹) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2453/93 (ΕΕ L 225 της 4. 9. 1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/96 (ΕΕ L 323 της 13. 12. 1996, σ. 6).
- (¹) See Annexes V and VII to Regulation (EEC) No 2453/93 (OJ L 225, 4. 9. 1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2368/96 (OJ No L 323, 13. 12. 1996, p. 6).
- (¹) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2453/93 (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2368/96 (JO L 323 du 13. 12. 1996, p. 6).
- (¹) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2453/93 (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2368/96 (GU L 323 del 13. 12. 1996, pag. 6).
- (¹) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2453/93 (PB L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4); laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2368/96 (PB L 323 van 13. 12. 1996, blz. 6).
- (¹) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n° 2453/93 (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n° 2368/96 (JO L 323 de 13. 12. 1996, p. 6).
- (¹) Katso asetuksen (ETY) N:o 2453/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2368/96 (EYVL L 323, 13.12.1996, s. 6) V ja liite VII.
- (¹) Se bilaga V och VII i förordning (EEG) nr 2453/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2368/96 (EGT L 323, 13.12.1996, s. 6).
-

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Téléphone: (32 2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32 2) 230 2533/280 03 07

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34-1) 347 65 00, 347 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34-1) 521 98 32, 522 43 87

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

ITALIA

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

IRELAND

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzienings- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

REGOLAMENTO (CE) N. 268/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 1998****recante modifica del regolamento (CE) n. 1773/97 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾,considerando che con il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2133/97 ⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e Svezia verso tutti i paesi terzi; che nella situazione attuale è preferibile aumentare la quantità messa in gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1773/97 è modificato come segue:

«1. È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 450 000 t di avena prodotta in Finlandia e Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi verso paesi terzi.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 296 del 30. 10. 1997, pag. 29.

REGOLAMENTO (CE) N. 269/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la seconda gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,
considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la

destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la seconda gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2471/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la seconda gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(ECU/100 kg)

Formula			A/C-D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—		—	
		Concentrato	—		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %		117	113	117	113
	Burro < 82 %		—	108	—	—
	Burro concentrato		144	140	144	140
	Crema		—	—	50	48
Cauzione di trasformazione	Burro		129	—	129	—
	Burro concentrato		158	—	158	—
	Crema		—	—	55	—

REGOLAMENTO (CE) N. 270/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1998
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 137/98 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁵⁾; che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 21 al 31 gennaio 1998, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la corona svedese;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 137/98 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

*ALLEGATO I***Tassi di conversione agricoli**

1 ECU =	40,9321	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,54917	corone danesi
	1,98243	marchi tedeschi
	312,011	dracme greche
	201,690	scudi portoghesi
	6,68769	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,23273	fiorini olandesi
	0,785663	sterline irlandesi
1	973,93	lire italiane
	13,9485	scellini austriaci
	167,153	pesete spagnole
	8,71433	corone svedesi
	0,695735	sterline britanniche

*ALLEGATO II***Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati**

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	39,3578	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	42,6376	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,25882	corone danesi		7,86372	corone danesi
	1,90618	marchi tedeschi		2,06503	marchi tedeschi
	300,011	dracme greche		325,011	dracme greche
	193,933	scudi portoghesi		210,094	scudi portoghesi
	6,43047	franchi francesi		6,96634	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,14686	fiorini olandesi		2,32576	fiorini olandesi
	0,755445	sterline irlandesi		0,818399	sterline irlandesi
1	898,01	lire italiane	2	056,18	lire italiane
	13,4120	scellini austriaci		14,5297	scellini austriaci
	160,724	pesete spagnole		174,118	pesete spagnole
	8,37916	corone svedesi		9,07743	corone svedesi
	0,668976	sterline britanniche		0,724724	sterline britanniche

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1998

riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000

(98/102/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica della Costa d'Avorio hanno condotto negoziati per definire modifiche o nuovi elementi da inserire nell'accordo di cui sopra al termine del periodo di applicazione del protocollo allegato all'accordo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 30 giugno 1997 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione sia applicato al più presto; che a

tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1° luglio 1994; che occorre approvare tale accordo con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato;

considerando che occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale nell'ambito dell'accordo di pesca,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

⁽¹⁾ GU L 379 del 31. 12. 1990, pag. 3.

a) pesca demersale:

Spagna: 3 pescherecci da traino congelatori;

b) pesca del tonno:

Francia: 25 navi

Spagna: 30 navi

Portogallo: 5 navi.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di ogni altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000

A. Lettera del Governo della Costa d'Avorio

Signor

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 e che è stato siglato il 30 giugno 1997, mi pregio comunicarLe che il governo della Costa d'Avorio è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° luglio 1997, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 8 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, una prima rata pari ad un terzo della contropartita finanziaria fissata all'articolo 3 del protocollo dovrà essere versata anteriormente al 31 dicembre 1997.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Costa d'Avorio

B. Lettera della Comunità europea

Signor ...,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 e che è stato siglato il 30 giugno 1997, mi prego comunicarLe che il governo della Costa d'Avorio è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° luglio 1997, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 8 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, una prima rata pari ad un terzo della contropartita finanziaria fissata all'articolo 3 del protocollo dovrà essere versata anteriormente al 31 dicembre 1997.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ... , l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1997 e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- a) pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale, utilizzati per la cattura di crostacei di acque profonde, cefalopodi e pesci demersali: 3 navi;
- b) tonniere con lenze a canna: 7 navi;
- c) pescherecci a palangari di superficie: 14 navi;
- d) tonniere con reti a circuizione: 39 navi.

Articolo 2

Su richiesta della Comunità, le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate, a condizione che non sia compromesso lo sfruttamento razionale delle risorse della Costa d'Avorio.

In tal caso, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è aumentata in proporzione e pro rata temporis.

Articolo 3

1. La contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 8 dell'accordo è fissata, per il periodo previsto dall'articolo 1, a 3 milioni di ecu, di cui 2,4 milioni di ecu, a titolo di compensazione finanziaria, pagabili in tre quote annue di pari importo.

2. Per quanto riguarda la pesca dei tonnidi, la suddetta contropartita globale permette la cattura nelle acque ivoriane di 8 500 t all'anno. Qualora le catture annuali effettuate nelle acque ivoriane dai pescherecci comunitari superino detta quantità, l'importo della compensazione è maggiorato di 50 ecu per tonnellata supplementare.

La quota della pesca al traino nella contropartita globale è fissata a 960 000 ecu.

3. La compensazione finanziaria è versata su un conto aperto presso un istituto finanziario o qualunque altro organismo designato dalle autorità della Costa d'Avorio.

4. L'impiego della compensazione finanziaria è di esclusiva competenza del governo della Costa d'Avorio.

Articolo 4

1. Sull'ammontare della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Costa d'Avorio, per il periodo di cui all'articolo 1, destina:

- 100 000 ecu per il finanziamento di programmi scientifici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e

biologiche riguardanti la zona di pesca della Costa d'Avorio;

- 100 000 ecu per il finanziamento di programmi tecnici;
- 180 000 ecu per la sorveglianza della pesca;
- 80 000 ecu per il sostegno istituzionale all'amministrazione responsabile della pesca;
- 40 000 ecu per i contributi della Costa d'Avorio alle organizzazioni internazionali del settore della pesca.

Previa comunicazione, da parte delle competenti autorità della Costa d'Avorio, del contenuto dei programmi stessi, gli importi corrispondenti saranno versati sui conti bancari indicati da tali autorità.

2. Le competenti autorità della Costa d'Avorio trasmettono ai servizi competenti della Commissione relazioni sulla realizzazione di tali programmi.

Articolo 5

1. Sull'ammontare della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Costa d'Avorio, per il periodo di cui all'articolo 1, destina un importo di 100 000 ecu per la formazione teorica e pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche riguardanti la pesca. In tale contesto, la Comunità facilita l'accesso negli istituti d'insegnamento degli Stati membri ai cittadini della Costa d'Avorio.

Le borse di studio finanziate in base al presente articolo possono essere utilizzate in Costa d'Avorio e in qualsiasi altro paese legato alla Comunità da un accordo di cooperazione.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può essere parzialmente utilizzato per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. L'importo in questione è corrisposto man mano che viene utilizzato.

Articolo 6

Qualsiasi inadempienza della Comunità ad uno degli obblighi finanziari che le incombrano in virtù degli articoli 3 e 4 del presente protocollo può determinare la sospensione degli obblighi che l'accordo di pesca comporta per la Costa d'Avorio.

Articolo 7

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio è sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

—

ALLEGATO

CHE FISSA LE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA COSTA D'AVORIO DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**A. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze**

1. Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero responsabile per la pesca marittima della Costa d'Avorio, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio, una domanda per ciascun peschereccio che intenda pescare in virtù dell'accordo, almeno 30 giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta.

Le domande devono essere redatte sul modello previsto a tal fine dalla Costa d'Avorio e riprodotto nell'appendice 1.

Ciascuna domanda di licenza di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, esclusi gli oneri per prestazioni di servizi e le tasse portuali.

Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le autorità della Costa d'Avorio comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni.

2. La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio è sostituita da una nuova licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero responsabile per la pesca marittima della Costa d'Avorio tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio.

La nuova licenza menziona:

- la data del rilascio,
- il fatto che la nuova licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente.

Per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone di cui all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo.

3. Le licenze sono rilasciate alla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio entro 30 giorni dalla ricezione delle domande dalle autorità della Costa d'Avorio.
4. La licenza originale deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e deve essere presentata a qualunque richiesta delle autorità competenti della Costa d'Avorio.

Tuttavia, per le tonniere ed i pescherecci a palangari di superficie, le autorità della Costa d'Avorio, non appena ricevuta notifica, da parte della Commissione delle Comunità europee, del pagamento dell'anticipo, iscrivono l'imbarcazione in questione nell'elenco delle navi autorizzate ad esercitare la pesca, elenco che viene trasmesso alle autorità di controllo della Costa d'Avorio. Le suddette autorità possono inoltre trasmettere a mezzo fax una copia della licenza già emessa, che il peschereccio deve tenere a bordo in attesa di ricevere l'originale della stessa.

5. I pescherecci da traino autorizzati a norma dell'articolo 2 dell'accordo debbono notificare alle autorità competenti della Costa d'Avorio qualunque modifica delle caratteristiche della nave indicate sulla licenza al momento del rilascio della stessa ed elencate nell'appendice 1.
6. Qualsiasi aumento del tonnellaggio di stazza lorda di un peschereccio da traino dovrà costituire oggetto di una nuova domanda di licenza.

B. Disposizioni relative alle tonniere e ai pescherecci a palangari di superficie

1. La licenza è valida un anno. Essa è rinnovabile.
2. Il canone è fissato a 20 ecu per tonnellata di tonno catturato nella zona di pesca della Costa d'Avorio.
3. La licenza per le tonniere e i pescherecci a palangari di superficie è rilasciata previo versamento di una somma forfettaria di 300 ecu all'anno per ogni tonniere con lenze a canna, di 1 600 ecu all'anno per ogni tonniere con reti a circuizione e di 400 ecu all'anno per ogni peschereccio a palangari di superficie.

4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati relativi alle catture, quali l'ORSTOM e l'IEO, da un lato, e il Centro di ricerca oceanografica della Costa d'Avorio, dall'altro. Detto computo viene notificato contemporaneamente ai servizi ivoiriani della pesca marittima e agli armatori. Gli eventuali importi supplementari saranno versati dagli armatori ai servizi ivoiriani della pesca entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo rivelasse un importo inferiore all'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsata all'armatore.

5. Le autorità della Costa d'Avorio comunicano, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, tutte le informazioni relative al conto bancario da utilizzare per il pagamento dei canoni.

C. Disposizioni relative ai pescherecci da traino congelatori

1. Le licenze per i pescherecci da traino congelatori hanno una validità di tre, sei o dodici mesi. Esse sono rinnovabili.
2. Il canone per le licenze annue è fissato a 140 ecu/tsl per peschereccio.

I canoni per licenze rilasciate per periodi inferiori a un anno pagati pro rata temporis. Per le licenze semestrali e trimestrali essi sono maggiorati rispettivamente del 3 % e del 5 %.

D. Dichiarazione delle catture

1. Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio nel quadro dell'accordo debbono comunicare i dati relativi alle catture ai servizi responsabili della pesca marittima, con copia alla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio, secondo le seguenti modalità:
 - a) i pescherecci da traino dichiarano le catture da essi effettuate sulla base del modello riportato nell'appendice 2. Queste dichiarazioni sono mensili e debbono essere trasmesse almeno una volta per trimestre;
 - b) le tonniere con lenze a canna, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci a palangari di superficie tengono un giornale di bordo relativo alla pesca, conformemente ai modelli riportati nell'appendice 3 per i pescherecci a palangari di superficie e nell'appendice 4 per le tonniere, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca della Costa d'Avorio. Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

Il formulario è ritirato in porto dai servizi competenti del Centro di ricerca oceanografica della Costa d'Avorio oppure è inviato a questi stessi servizi entro 45 giorni dalla fine della campagna nella zona di pesca della Costa d'Avorio. Copia di detti documenti deve essere inviata agli istituti scientifici di cui sopra al punto B, paragrafo 4.

I formulari in questione debbono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal capitano della nave.

2. Qualora le disposizioni di cui sopra non siano rispettate, le autorità della Costa d'Avorio si riservano il diritto di sospendere la licenza della nave in infrazione sino all'espletamento delle suddette formalità. In tal caso, la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio ne viene immediatamente informata.

E. Sbarco delle catture

Le tonniere e i pescherecci a palangari di superficie che sbarcano le loro catture in un porto della Costa d'Avorio si adoperano per mettere le loro catture accessorie a disposizione degli operatori ivoiriani ai prezzi del mercato locale.

Inoltre, le tonniere della Comunità contribuiscono all'approvvigionamento delle industrie conserviere di tonno della Costa d'Avorio ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori della Comunità e dagli operatori economici ivoiriani in base ai prezzi correnti del mercato internazionale. L'importo viene saldato in moneta convertibile. Il programma di sbarco deve essere stabilito di comune accordo dagli armatori della Comunità e dagli operatori economici ivoiriani.

F. Zone di pesca

1. Per proteggere i vivai e lo svolgimento della pesca artigianale, l'esercizio della pesca quale previsto dall'articolo 2 dell'accordo è vietato alle navi della Comunità in possesso di licenze di pesca nella zona compresa:

- tra la costa e 12 miglia marine per le tonniere con lenze a canna e i pescherecci a palangari di superficie,
 - tra la costa e 6 miglia marine per i pescherecci da traino congelatori,
 - tra la costa e l'isobata 200 metri per le tonniere congelatrici con reti a circuizione.
2. Tuttavia le tonniere con lenze a canna che pescano con esche vive sono autorizzate a praticare la pesca di queste esche nella zona vietata di cui sopra per approvvigionarsi di esche entro il limite delle loro strette necessità.

G. Entrata e uscita dalla zona di pesca

I pescherecci, nelle tre ore successive a ciascuna entrata e uscita dalla zona di pesca e ogni tre giorni durante la loro attività di pesca nelle acque della Costa d'Avorio, sono tenuti a comunicare direttamente alle autorità della Costa d'Avorio, possibilmente via fax e, in caso di impossibilità, via radio o via telex, la loro posizione e le catture detenute a bordo.

Il numero di fax e la frequenza radio sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

Una copia delle comunicazioni via fax o delle registrazioni delle comunicazioni radio è conservata dalle autorità della Costa d'Avorio e degli armatori fino all'approvazione da parte di ciascuna delle due parti del computo definitivo dei canoni di cui al punto B.

Un peschereccio sorpreso a pescare senza aver avvertito della sua presenza le autorità della Costa d'Avorio è considerato come peschereccio senza licenza.

H. Dimensioni delle maglie

Le dimensioni minime autorizzate delle maglie (maglia stirata) sono le seguenti:

- a) 40 mm per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei crostacei di acque profonde;
- b) 70 mm per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei cefalopodi;
- c) 60 mm per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei pesci;
- d) per la pesca del tonno si applicano le norme raccomandate dall'ICCAT.

I. Imbarco di marinai

Gli armatori in possesso delle licenze di pesca previste dall'accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Costa d'Avorio alle condizioni e nei limiti seguenti:

1. Ciascun armatore di un peschereccio da traino si impegna ad assumere:

- 1 marinaio per le navi di stazza inferiore a 250 tsl;
- 2 marinai per le navi di stazza compresa tra 250 e 300 tsl;
- 3 marinai per le navi di stazza superiore a 300 tsl.

Gli armatori di tonniere e di pescherecci a palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini della Costa d'Avorio, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- 4 marinai della Costa d'Avorio, in ragione di non più di un marinaio per nave, per la flotta delle tonniere con lenze a canna durante la campagna di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio;
- 30 marinai della Costa d'Avorio per la flotta delle tonniere con reti a circuizione;
- 4 marinai della Costa d'Avorio, in ragione di non più di un marinaio per nave, per la flotta dei pescherecci a palangari di superficie durante la campagna di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

I limiti di cui sopra non escludono l'imbarco di marinai ivoriani supplementari, su richiesta degli armatori.

I marinai ivoriani sono scelti dagli armatori fra i marinai riconosciuti dalle autorità competenti.

2. Il salario dei marinai di cui sopra è stabilito, prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità della Costa d'Avorio; esso è a carico degli armatori e deve comprendere gli oneri relativi al regime di previdenza a cui sono iscritti i marinai in questione (tra cui assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni e assicurazione malattia).
3. In caso di mancato imbarco, gli armatori delle tonniere a circuizione, delle tonniere con lenze a canna e dei pescherecci a palangari di superficie sono tenuti a versare per la campagna di pesca una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati.

La somma in questione sarà utilizzata per la formazione dei marinai della Costa d'Avorio e sarà versata sul conto indicato dalle autorità ivoriane.

4. I pescherecci possono prendere a bordo uno studente tirocinante proposto dalle autorità competenti della Costa d'Avorio, con riserva di accettazione da parte del capitano della nave. Le spese di soggiorno relative sono a carico dello Stato ivoriano.

J. Osservatori scientifici

I pescherecci che pescano nelle acque della Costa d'Avorio possono essere invitati dalle autorità ivoriane competenti a prendere a bordo un osservatore scientifico designato da queste ultime.

Le condizioni di soggiorno a bordo di questo osservatore scientifico sono identiche a quelle degli ufficiali della nave. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni. Le condizioni di imbarco e i lavori dell'osservatore non devono né interrompere né ostacolare le operazioni di pesca.

La retribuzione e gli oneri sociali per l'osservatore sono a carico delle autorità competenti della Costa d'Avorio.

Per contribuire alla copertura delle spese derivanti dalla presenza a bordo dell'osservatore, gli armatori dei pescherecci da traino versano alle autorità della Costa d'Avorio, contemporaneamente al pagamento del canone, un importo di 4 ecu per tsl all'anno, pro rata temporis per ciascun peschereccio che eserciti la sua attività di pesca nelle acque della Costa d'Avorio. Detto importo viene versato su un conto bancario indicato dalle autorità della Costa d'Avorio.

In caso di imbarco di un osservatore scientifico a bordo di una tonniere o di un peschereccio a palangari di superficie, il porto di imbarco viene stabilito di comune accordo tra il ministero della pesca e l'armatore o il suo rappresentante.

K. Ispezione e controllo

Su richiesta delle autorità della Costa d'Avorio, ogni peschereccio comunitario operante nel quadro dell'accordo permette la salita a bordo a qualsiasi funzionario della Costa d'Avorio incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevola nell'espletamento delle sue funzioni.

La presenza a bordo del funzionario non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento dei suoi compiti.

L. Procedura in caso di fermo

Qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità effettuato in applicazione della legislazione della Costa d'Avorio è notificato entro 72 ore alla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio e all'agente consolare dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera.

La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio è informata in merito alle circostanze e ai motivi che sono all'origine del fermo.

Appendice 1

MINISTÈRE DE LA
PRODUCTION ANIMALE
BP V 84, Abidjan
(Repubblica della Costa
d'Avorio)

RÉPUBLIQUE DE CÔTE-
D'IVOIRE
UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA MARITTIMA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:
2. Nazionalità del proprietario/armatore:
3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore:
-
-

PARTE B

(Da compilare per ciascun peschereccio)

1. Periodo di validità:
2. Nome del peschereccio:
3. Anno di costruzione:
4. Stato di bandiera originario:
5. Stato di bandiera attuale:
6. Data di inalberamento della bandiera attuale:
7. Anno di acquisizione:
8. Porto e numero d'immatricolazione:
9. Zone di operazione:
10. Tipo di pesca:
11. Stazza lorda (tsl):
12. Stazza netta (tsn):
13. Indicativo di chiamata radio:
14. Lunghezza fuori tutto (m):
15. Prua (m):
16. Profondità (m):
17. Materiale di costruzione dello scafo:
18. Potenza motrice:
19. Velocità (nodi):
20. Cabine:
21. Capacità dei serbatoi (m³):
22. Capacità delle stive per il pesce (m³):
23. Capacità di congelazione (t/24 ore) e sistema utilizzato:
24. Colore dello scafo:
25. Colore della sovrastruttura:
26. Consistenza dell'equipaggio:

27. Impianti di comunicazione installati a bordo:

Tipo	Marca	Modello	Potenza (Watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
					Ricezione	Trasmissione

28. Impianti di navigazione e di individuazione:

Tipo	Marca	Modello

29. Natanti ausiliari utilizzati (per ciascun peschereccio):
- 29.1. Stazza lorda:
- 29.2. Lunghezza fuori tutto (m):
- 29.3. Prua (m):
- 29.4. Profondità (m):
- 29.5. Materiale di costruzione dello scafo:
- 29.6. Potenza motrice:
- 29.7. Velocità (nodi):
30. Impianti aerei ausiliari di individuazione del pesce (anche se non sono installati a bordo):
-
31. Porto di registro:
32. Nome del capitano:
33. Indirizzo:
34. Nazionalità del capitano:

Accludere:

- tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo), dei natanti ausiliari e degli impianti aerei ausiliari per l'individuazione del pesce;
- diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati;
- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

.....
(Data della domanda)

.....
(Firma del rappresentante del proprietario/armatore)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1998

recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/103/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/34/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 7,

considerando che la decisione 97/467/CE della Commissione⁽³⁾ stabilisce gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento; considerando che l'elenco degli stabilimenti australiani fissato dalla suddetta decisione comprende, in particolare, stabilimenti che producono carni di ratiti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE, prima di compilare gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali sono autorizzate importazioni di carni di ratiti, occorre stabilire un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di ratiti, nonché le condizioni d'importazione e di certificazione delle carni di ratiti;

considerando che non sono stati ancora stabiliti né l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare carni di ratiti, né le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria richieste per l'importazione di queste carni nella Comunità;

considerando che, per motivi di coerenza, è necessario modificare corrispondentemente la decisione 97/467/CE;

considerando che l'Australia ha inoltre indicato alcuni cambiamenti nell'elenco degli stabilimenti che producono carni di selvaggina diverse dalle carni di ratiti; che occorre tener conto di queste indicazioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 97/467/CE dopo le parole «di selvaggina di allevamento» è inserito il testo «diverse da carni di ratiti».

2. All'articolo 1 della decisione 97/467/CE è inserito, tra il paragrafo 2 e il paragrafo 3, il seguente paragrafo:

«2a. Gli Stati membri possono autorizzare stabilimenti per l'importazione di carni di ratiti fino al 1° ottobre 1998.»

Articolo 2

L'allegato della decisione 97/467/CE è sostituito, per quanto concerne l'Australia, dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 57.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA*

«País: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIEN / Land: AUSTRALIEN / Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ / Country:
AUSTRALIA / Pays: AUSTRALIE / Paese: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIË / País: AUSTRÁLIA /
Maa: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIEN

1	2	3	4	5	6
121	Justine Delonoir	NOOSAVILLE	QUEENSLAND	CP, CS	b
227	Southern Emu Producers Pty Ltd	NARRANDERA	NEW SOUTH WALES	SH, CP, CS	b
398	Gunnedah Abattoir Holdings Pty Ltd	GUNNEDAH	NEW SOUTH WALES	SH, CP, CS	b
533	Metro Meat International Ltd	MURRAY BRIDGE	SOUTH AUSTRALIA	SH, CP, CS	b
572	Metro Meat International Ltd	KATANNING	WESTERN AUSTRALIA	SH, CP, CS	b
689	Australian Lamb Co. Pty Ltd	SUNSHINE	VICTORIA	CP, CS	b
1027	Metro Meat International Ltd	WOOROLOO	WESTERN AUSTRALIA	SH, CP, CS	b
1471	Agro Australia Pty Ltd	GEPPS CROSS	SOUTH AUSTRALIA	SH, CP, CS	b
1549	Select Meat Exports Pty Ltd	MOUNT SCHANK	SOUTH AUSTRALIA	SH, CP, CS	b
1889	Australian Lamb Co. Pty Ltd	WEST FOOTSCRAY	VICTORIA	CP, CS	b
2019	The Emu Company Pty Ltd	EUROBIN	VICTORIA	SH, CP, CS	b
2773	Crown Meats Pty Ltd	DANDENONG	VICTORIA	CP, CS	b
3085	Castricum Brothers Pty Ltd	DANDENONG	VICTORIA	SH, CP, CS	b
3416	Meramist Pty Ltd	CABOOLTURE	QUEENSLAND	SH, CP, CS	b*

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1998

recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/104/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che in Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica;

considerando che esistono prove che la peste suina classica in Germania si è diffusa dalla popolazione infetta di suini selvatici agli allevamenti di suini domestici;

considerando che tali focolai e l'infezione della popolazione di suini selvatici possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi, sperma, embrioni e ovuli;

considerando che la Germania ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che la situazione epidemiologica non è completamente chiara; che sono pertanto necessarie misure speciali per controllare i movimenti degli animali;

considerando che le restrizioni agli scambi possono applicarsi a livello regionale, poiché è possibile delimitare geograficamente le zone che presentano particolari rischi;

considerando tuttavia che la Germania dovrebbe introdurre idonee misure di livello equivalente per prevenire la diffusione della malattia in altre parti del proprio territorio;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'allegato IV della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all'allegato A, sezione (1), della direttiva 90/425/CEE⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione

95/176/CE della Commissione⁽⁵⁾, gli ovuli e gli embrioni di suini sono soggetti alle stesse restrizioni previste per i suini vivi e che i relativi trasporti dalla Germania verso altri Stati membri sono pertanto soggetti a talune misure protettive;

considerando che con la decisione 96/552/CE della Commissione⁽⁶⁾, il piano presentato dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nel Brandeburgo e nel Meclemburgo-Pomerania occidentale è stato approvato dalla Commissione;

considerando che il piano presentato dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Bassa Sassonia è stato esaminato dal comitato veterinario permanente il 4 e 5 novembre 1997;

considerando che si ritiene necessario applicare misure addizionali per prevenire la diffusione della peste suina classica dalle zone della Germania dove la malattia è presente nella popolazione di suini selvatici;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Germania non spedisce suini in altri Stati membri, a meno che gli animali provengano da una zona diversa da quelle elencate nell'allegato.

2. La Germania non spedisce suini dalle zone elencate nell'allegato verso altre parti del proprio territorio, a meno che gli animali siano destinati alla macellazione diretta e vengano abbattuti in macelli della Germania designati dalla competente autorità veterinaria. I mezzi di trasporto devono essere ufficialmente sigillati.

Articolo 2

La Germania non spedisce sperma suino in altri Stati membri, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio⁽⁷⁾ situato al di fuori delle zone di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 240 del 20. 9. 1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62.

Articolo 3

1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio⁽¹⁾, che scorta le spedizioni di suini provenienti dalle zone della Germania non indicate nell'allegato, deve essere completato come segue:

«Animali conformi alla decisione della Commissione 98/104/CE della Commissione, del 28 gennaio 1998, recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania.»

2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che scorta lo sperma suino proveniente dalla Germania deve essere completato come segue:

«Sperma conforme alla decisione 98/104/CE della Commissione, del 28 gennaio 1998, recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania.»

Articolo 4

La Germania provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto di suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta.

Articolo 5

1. La Germania presenta alla Commissione, prima del 14 febbraio 1998, i programmi modificati per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nel Meclemburgo-Pomerania occidentale, nella Bassa Sassonia e nel Brandeburgo.

2. Le modifiche dei suddetti programmi riguarderanno:
— l'individuazione di zone di sorveglianza circostanti le zone definite infette;
— la restrizione dei movimenti di suini dalle aziende situate nelle zone definite infette e in quelle soggette a sorveglianza a ogni altra destinazione.

3. I programmi modificati saranno esaminati dalla Commissione e dal laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica e saranno presentati per approvazione al comitato veterinario permanente nella riunione prevista per il 17 e 18 febbraio 1998.

Articolo 6

La presente decisione è sottoposta a riesame prima del 20 febbraio 1998.

Articolo 7

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA*

KREISE (LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN)

Nordwestmecklenburg
Parchim
Bad Doberan
Güstrow
Müritz
Nordvorpommern
Demmin
Mecklenburg-Strelitz

KREISFREIE STÄDTE (LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN)

Neubrandenburg, Stadt
Rostock, Hansestadt
Schwerin, Landeshauptstadt
Stralsund, Hansestadt
Wismar, Hansestadt

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1998

recante modifica della decisione 96/301/CE e che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto

(98/105/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un paese terzo, dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio;

considerando che la Francia, a seguito di ripetute intercettazioni dello *Pseudomonas solanacearum* in patate originarie dell'Egitto, ha adottato il 19 marzo 1996 misure intese a vietare l'importazione di patate originarie dell'Egitto, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione in Francia dello *Pseudomonas solanacearum* in provenienza dall'Egitto;

considerando che la Finlandia, il 4 aprile 1996, ha adottato misure analoghe contro l'introduzione di questo organismo nel proprio territorio;

considerando che successivamente la Spagna e la Danimarca hanno adottato le stesse misure, rispettivamente il 16 e 22 aprile 1996, contro l'introduzione di tale organismo nei loro territori;

considerando che la Commissione, con la decisione 96/301/CE⁽³⁾, ha autorizzato gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto;

considerando che durante la campagna d'importazione 1996/1997 vi sono state numerose intercettazioni dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in patate originarie dell'Egitto;

considerando che è quindi evidente che le misure supplementari previste dalla decisione 96/301/CE non sono

sufficienti per prevenire l'introduzione dello *Pseudomonas solanacearum* o non sono state rispettate;

considerando che è pertanto opportuno rendere più rigorosa la decisione 96/301/CE e vietare le importazioni nella Comunità di patate originarie dell'Egitto, a meno che siano rispettate le misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith stabilite nell'allegato della presente decisione;

considerando che per quanto concerne i requisiti fissati al punto 25.2 dell'allegato IV, parte A, sezione I della direttiva 77/93/CEE, sulla base delle informazioni fornite dall'Egitto nonché secondo i dati tecnici e scientifici internazionali e l'esperienza acquisita con le importazioni in passato, l'Egitto risulta notoriamente indenne dal *Clavibacter michiganensis* spp. *sepedonicus*;

considerando che, nel timore di un'eventuale infezione latente delle patate ad opera dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, le misure supplementari devono comprendere analisi intese ad individuare la presenza dell'organismo nocivo in Egitto nelle patate destinate ad essere esportate nella Comunità nonché un programma di analisi di queste patate all'entrata nella Comunità e idonei controlli dello smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle stesse patate nella Comunità;

considerando che gli effetti delle misure d'emergenza saranno valutati costantemente durante la campagna d'importazione 1997/1998 e che le eventuali misure ulteriori applicabili per l'introduzione di patate originarie dell'Egitto saranno esaminate in base ai risultati della valutazione suddetta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/301/CE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«L'entrata nel territorio della Comunità di tuberi di *Solanum tuberosum* L. originari dell'Egitto, diversi da quelli già vietati a norma delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto 10 della direttiva 77/93/CEE, è vietata con effetto dal 1° febbraio 1998, a meno che,

⁽¹⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 115 del 9. 5. 1996, pag. 47.

per determinate regioni dell'Egitto, siano rispettate le misure applicabili ai tuberi seme coltivati in tali regioni e stabilite nell'allegato della presente decisione. Le misure di cui al punto 1, lettere c) e d) dell'allegato si applicano alle spedizioni che lasceranno il territorio egiziano dopo che la Commissione avrà informato l'Egitto di tali misure.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 30 agosto 1998, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui al punto 2 dell'allegato. Vanno inoltre trasmesse alla Commissione copie di ciascun certificato fitosanitario. Qualora vengano notificati casi sospetti o confermati d'infezione secondo quanto indicato al punto 4 dell'allegato, la notifica deve essere corredata di copie dei certificati fitosanitari e dei documenti ad essi allegati.»

3) All'articolo 4, la data «30 novembre 1996» è sostituita da «30 settembre 1998».

4) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, si devono rispettare le seguenti misure d'emergenza, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.8:

- 1) a) le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità sono state prodotte in campi situati in una zona che è stata ufficialmente dichiarata dalle autorità fitosanitarie egiziane «zona qualificata», in cui non si è manifestato alcun focolaio di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith; per «zona» si intende un «villaggio» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») nella regione del delta e un «bacino» (unità irrigua) nelle regioni del deserto;
- b) le competenti autorità egiziane trasmettono alla Commissione un «elenco di zone qualificate» in cui sono indicate le zone qualificate di cui alla lettera a), con i rispettivi nomi individuali o collettivi e con il numero di codice individuale ufficiale; tale elenco viene trasmesso alla Commissione anteriormente alla prima introduzione di patate dopo l'entrata in vigore della presente decisione;
- c) le patate specificate alla lettera a) sono state, in Egitto:
 - ottenute da patate prodotte in zone qualificate definite al punto 1, lettera a), che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il sistema temporaneo di prove della Comunità stabilito nella decisione 97/647/CE della Commissione ⁽¹⁾ per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;
 - sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e sono risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; va prelevato un campione di 500 tuberi per 5 feddan (acri) o un campione di 200 tuberi per feddan (acro) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli immediatamente prima della raccolta per effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati allo scopo di individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e le patate devono risultare esenti da questi sintomi in tali ispezioni;
 - al loro arrivo al centro di condizionamento,
 - accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui alla lettera a);
 - sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e sono risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10 % di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50 % di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate;
 - dopo l'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento, sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e sono risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2 % di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco;
 - sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; durante il periodo di esportazione occorre prelevare almeno un campione per ciascuna zona specificata alla lettera a) e rappresentata nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo il sistema temporaneo di prove della Comunità stabilito nella decisione 97/647/CE e le patate devono risultare indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;
 - raccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso zona per zona ai sensi della lettera a);
 - preparate in lotti, costituito ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi della lettera a);

⁽¹⁾ GU L 273 del 6. 10. 1997, pag. 1.

- chiaramente etichettate, su ciascun sacco, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'«elenco delle zone qualificate» e del numero del lotto corrispondente;
 - scortate dal certificato fitosanitario ufficiale prescritto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE, con indicazione del numero del lotto nella sezione «Marchio dei colli» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione «Dichiarazioni supplementari»; vanno ugualmente indicati nella stessa sezione il numero del lotto dal quale è stato prelevato un campione ai fini specificati nel quinto trattino come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate;
 - esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna spedizione. Anteriormente al 1° febbraio 1998 viene trasmesso alla Commissione l'elenco degli esportatori ufficialmente registrati compilato dalle competenti autorità egiziane;
- d) gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informerà gli altri Stati membri e l'Egitto, i punti d'entrata autorizzati per l'introduzione delle patate e il nome e l'indirizzo dei rispettivi organismi ufficiali responsabili di tali punti;
- e) l'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata deve ricevere notifica preventiva del probabile tempo di arrivo delle spedizioni di patate nonché delle loro quantità. Qualora non vi sia stata notifica preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 83/643/CEE del Consiglio⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/342/CEE⁽²⁾.
- 2) Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni previste dall'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE, le quali sono effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto.

Ogni lotto della spedizione rimane sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che gli esami suddetti non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith o sintomi che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa zona restano sotto controllo ufficiale fintanto che la presenza dell'organismo nocivo in tale lotto non sia stata confermata o confutata.

Se gli esami suddetti hanno rivelato sintomi tipici dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith o sintomi che facciano sospettare l'infezione, la conferma o la confutazione della presenza dell'organismo nocivo è determinata mediante analisi effettuate secondo il sistema temporaneo di prove della Comunità. Qualora sia confermata la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

- i) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure
- ii) distruzione del lotto,

e tutti i lotti rimanenti della spedizione provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente al punto 3.

- 3) In aggiunta alle ispezioni di cui al punto 2, analisi intese ad individuare un'infezione latente secondo il sistema temporaneo di prove della Comunità vengono effettuate su campioni prelevati da ciascuna zona definita al punto 1, lettera a). Durante la campagna di esportazione viene prelevato almeno un campione per zona secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di un'infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.

Ogni lotto da cui sono stati prelevati campioni resta sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che l'analisi suddetta non ha confermato la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith. Qualora sia confermata la presenza dell'organismo nocivo, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

- i) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure
- ii) distruzione del lotto.

⁽¹⁾ GU L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 187 del 13. 7. 1991, pag. 47.

- 4) Qualora i risultati facciano sospettare o confermino la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, lo Stato membro lo notifica immediatamente alla Commissione e all'Egitto; lo notifica di un caso sospetto si effettua sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening, secondo quanto stabilito nella sezione I, punti 1 e 2, rispettivamente, del sistema temporaneo di prove sopra citato.
 - 5) La Commissione provvede affinché le siano trasmesse le informazioni concernenti le modalità e i risultati delle ispezioni visive di cui al punto 1, lettera c), secondo, terzo e quarto trattino nonché delle analisi di cui al punto 1, lettera c), quinto trattino. L'elenco delle zone qualificate sarà modificato dalla Commissione in funzione dei risultati e delle conclusioni tratte dalle operazioni di cui ai punti 2 e 3. Per quanto riguarda la notifica di un caso sospetto effettuata ai sensi del punto 4, l'elenco delle zone qualificate sarà modificato con l'indicazione di un avviso di sospensione di ulteriori esportazioni dalla zona in questione fino a quando non verranno confermati o confutati i risultati sulla sospetta presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.
 - 6) Gli Stati membri stabiliscono disposizioni adeguate per l'etichettatura allo scopo di impedire che le patate vengano piantate e adottano misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith a seguito di un'eventuale infezione latente.
-